

n. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Roberta Nocella, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa da:

- ;
- ;
- ;
- ;
- ,
- ,

—

—

—

con il patrocinio dell'avv.to Luca Chiminazzo

nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

ooo

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro *status* di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano, nato a , i, successivamente emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite; ha tuttavia, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità della domanda, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

Sul punto si ritiene al contrario che il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Difatti le sanzioni processuali – tra le quali va annoverata l'improcedibilità - non sono suscettibili di applicazione analogica ed inoltre le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, in quanto costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.

La linea di discendenza viene documentata puntualmente dagli odierni ricorrenti.

Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Senonché, dalle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente, emerge che le coordinate temporali per l'esame delle domande si sostanziano di fatto in un diniego al riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste e che essa, nel costituirsi, non si è opposta nel merito alla domanda della controparte.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara che sono cittadini italiani.

-

alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone in Italia, provvedendo, e venendo all'ufficio di stato civile consolare competente, a provvedere

- dispone la compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 30.05.2022

il Giudice

Dott.ssa Roberta Nocella